



SCUOLA MODENA SR 12 12  
 All'ATP di \_Modena\_ presso l'U.S.R. di \_\_Emilia Romagna\_  
 Settore Scuola Primaria

Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione  
 Informatizzazione

**OGGETTO:** Reclamo avverso mancato trasferimento su **AMBITI** della provincia di Bologna,- **REGIONE** Emilia Romagna e tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007.

1) L'istante, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A345 – AD00 , è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del \_01/09/2013\_ per l'insegnamento di Sostegno Minorati psicofisici e da ultimo ha titolarità presso l'Istituto Comprensivo Marconi di Castelfranco Emilia (BO).

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: " *Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*"; *comma 8* " *I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17*".

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " *Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza*"

5) La sig.ra NANNETTI GIULIA ha presentato domanda di TRASFERIMENTO INTER-PROVINCIALE per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di MODENA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

<b>M. P. I.</b>	
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA	
DATA	17 AGO. 2016
Prot.	9145
TIT.	C CLASSE 1

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

1 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001

IC 20 BOLOGNA  
IC 19 BOLOGNA  
IC 21 BOLOGNA  
IC 16 BOLOGNA  
IC 9 BOLOGNA  
IC 22 BOLOGNA  
IC 13 BOLOGNA  
IC 12 BOLOGNA  
IC 7 BOLOGNA  
IC 6 BOLOGNA  
IC 8 BOLOGNA  
IC 17 BOLOGNA  
IC 5 BOLOGNA  
IC 10 BOLOGNA  
IC 18 BOLOGNA  
IC 11 BOLOGNA  
IC 15 BOLOGNA  
IC 2 BOLOGNA  
IC 3 BOLOGNA  
IC 1 BOLOGNA  
IC 4 BOLOGNA  
IC 14 BOLOGNA

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale della Provincia di BOLOGNA presso l'Ufficio Scolastico Regionale di EMILIA ROMAGNA in data 04 agosto 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante CICERO VINCENZO, nato il 14/07/1975, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 80;

b) l'aspirante GAETA ALBERTO, nato il 11/05/1983, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 57;

c) l'aspirante MALLMACE LAURA, nata il 22/11/1958, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 232 ;

- d) l'aspirante MONTARIELLO ALESSANDRA, nata il 28/11/1970, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 70 ;
- e) l'aspirante PISONI SABRINA, nata il 25/11/1968, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 77 ;
- f) l'aspirante STACCHINI MANUELA, nata il 19/02/1976, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 81 ;
- g) l'aspirante TORCHIA FRANCESCA, nata il 25/11/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 69 ;
- h) l'aspirante VELTRI FRANCESCA, nata il 02/12/1973, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0001 con punti 60 ;
- 8) l'istante ha presentato richiesta di accesso agli atti amministrativi all'ATP di Bologna per la verifica del punteggio dei suddetti docenti;
- 9) Tale modus operandi, se dall'accesso agli atti, dovessero emergere degli errori, risulterebbe illegittimo per i seguenti motivi

## **IN DIRITTO**

### **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d.

vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce). Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, la sottoscritta presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del Ccnl sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

## RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesti uffici in data 29.07.2016, **condizionata dall'esito dell'accesso agli atti amministrativi che si allega e**

### CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione di titolarità all'ambito Emilia Romagna 0001 e comunque nel rispetto dell'ordine delle sedi di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

### Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità, se erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

*Bologna, 12/08/2016*

..... *Giuliana Annetti* <sup>Firma</sup> .....

giulianannetti@yahoo.it

3494514212

Si allega copia della domanda validata, la comunicazione dell'esito della mobilità, richiesta di accesso agli atti

*(1) Inviare all'ATP e USR delle provincia dove è stata inoltrata la domanda di mobilità*